

## XXXIX.

## TORNATA DEL 14 APRILE 1883

## Presidenza del Presidente TECCHIO.

**Sommario.** — *Giuramento del nuovo Senatore Ranieri — Seguito della discussione sulle riforme al Regolamento interno del Senato — Avvertenze del Senatore Cencelli e risposta del Senatore Manfrin, Relatore, e del Presidente — Proposta del Senatore Alfieri all'art. 15 — Osservazioni del Senatore Manfrin, Relatore, e del Senatore Errante — La proposta del Senatore Alfieri non è approvata — Approvazione dell'art. 15 e del successivo art. 17 — Proposte dei Senatori Chiesi ed Alfieri all'art. 19 — Osservazioni dei Senatori Errante, Finali, Cannizzaro, Verga C., Paternostro e Manfrin, Relatore — Approvazione dell'art. 19 cogli emendamenti proposti e dei successivi articoli 23 e 44 — Osservazione del Senatore Zini sull'art. 87 del Regolamento e proposta del Senatore Alfieri — Avvertenze dei Senatori Manfrin, Relatore, Alfieri ed Errante — Rinvio della proposta alla Commissione — Istanza firmata da parecchi Senatori perchè si discutano in Comitato segreto le rimanenti proposte di modificazioni del Regolamento, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 50.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

**Giuramento del Senatore Ranieri.**

PRESIDENTE. Essendo nelle sale del Senato il signor professore Ranieri avv. Antonio, di cui in altra tornata venne convalidata la nomina a Senatore del regno, prego i signori Senatori Grossi e Fiorelli d'introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore professore Ranieri avv. Antonio viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore pro-

fessore Antonio Ranieri del prestato giuramento, e lo proclamo Senatore del regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione sulle riforme del Regolamento interno del Senato.**

PRESIDENTE. Ora si ripiglierà la discussione sulle riforme occorrenti al Regolamento interno del Senato.

La discussione è rimasta ieri all'art. 15.

Senatore CENCELLI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Ieri per una combinazione straordinaria, alla discussione dell'articolo 100, non era presente nell'Aula nessuno dei cinque membri costituenti la Commissione della contabilità interna del Senato; ora, per debito di

ufficio, avendo l'onore di appartenere a detta Commissione, mi permetto di richiamare il Senato sopra il fatto che la Commissione di contabilità interna, nella sua Relazione consuntiva del 1882 (Relazione che sebbene stampata da vari giorni, l'Eccellentissima Presidenza ha ritenuto che per ragioni di servizio non fosse ancora distribuita) si leggono alcune proposte relative a questo articolo 100, vale a dire intorno al resoconto che fanno i Questori della gestione passata; e si conclude col dire, che se al Senato piacesse, potrebbe questa proposta essere rinviata alla Commissione che si occupa delle riforme al Regolamento interno.

Avendo io interpellato i signori membri di quella Commissione, se era stata loro comunicata questa Relazione, i medesimi hanno avuto la gentilezza di dirmi che a loro non fu fatta comunicazione alcuna di questo documento.

La proposta della Commissione per la contabilità interna, non altera per nulla l'importanza dell'articolo 100, perchè consiste in un cambiamento di forma del resoconto di cui trattasi. La Commissione di contabilità desidererebbe che il fatto materiale della compilazione del resoconto partisse da coloro che hanno il movimento di cassa, vale a dire dal Cassiere e dagli Uffici di Questura, poichè in fatto sono essi che compilano il bilancio consuntivo, che poi subordinano alle osservazioni ed alla approvazione dei signori Questori responsabili.

Questa proposta farebbe sì che noi maggiormente ci avvicineremmo a ciò che si pratica, per simili operazioni, dalle grandi amministrazioni dello Stato a forma della legge di contabilità.

Ora, poichè per fatalità nè io nè i miei Colleghi della Commissione di contabilità interna abbiamo potuto trovarci presenti quando si approvarono senza discussione gli articoli 100, 101, 106, valendomi della facoltà che il Senato ha concesso ieri all'Ufficio Centrale di esaminare in fine della discussione se vi sia qualche disposizione da meglio coordinare, io farei preghiera che l'accennata Relazione della Commissione di contabilità interna, redatta dal nostro Collega, l'on. Senatore Finali (la cui competenza in siffatta materia di contabilità certamente non può mettersi in dubbio anche per l'alto ufficio che egli copre di Consigliere della Corte dei conti), ed approvata ad unanimità dagli altri membri della Commissione suddetta,

venisse trasmessa all'Ufficio Centrale incaricato delle riforme al Regolamento interno del Senato perchè la esamini e vegga se la fatta proposta possa venire adottata; ed in questo caso, d'accordo con gli altri membri della Commissione stessa, io concreterei questa disposizione, che potrebbe poi essere dall'Ufficio Centrale ridotta e modificata, nella seguente aggiunta:

« Il Cassiere coadiuvato dall'Ufficio di Questura rende conto degli introiti e pagamenti fatti nello esercizio scaduto, lo presenta ai Questori i quali esaminatolo lo sottopongono per le opportune osservazioni all'Ufficio di Presidenza, e quindi munito del debito visto lo rassegnano alla Commissione di contabilità interna insieme ai progetti dei bilanci avvenire, ecc. ».

Poi l'articolo potrebbe seguire come sta.

Io non faccio proposta formale ora, perchè l'articolo è già votato e quindi anzitutto si presenta una questione pregiudiziale. Ma poichè, ripeto, altre proposte riferibili ad altri articoli furono rimesse alla Commissione perchè ne tenesse conto nella coordinazione finale, così io pregherei che si tenesse conto anche di questa proposta, esposta già nella Relazione Finali.

Io confido adunque che la Commissione vorrà accogliere questo rinvio che ho avuto l'onore di chiedere.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN. Prima di tutto devo osservare che la Commissione non ha menomamente toccato questo articolo, essendo quello stesso del Regolamento attuale. In secondo luogo era chiaro, per le deliberazioni prese replicatamente in pubblica seduta, che tutti i Senatori i quali desiderassero di apportare delle modificazioni al Regolamento, dovevano avere la compiacenza di far conoscere i loro concetti alla Commissione, la quale, mentre ha preso nella debita considerazione tutti i suggerimenti degli onorevoli Colleghi, non ha mai saputo che esistessero proposte di modificazioni rispetto all'articolo 100.

La Commissione è mossa dal miglior buon volere per corrispondere ai desideri dei signori Senatori; ma quanto al modificare l'articolo 100, assolutamente non lo può perchè già votato, e tale modificazione costituirebbe un pre-

cedente dei più perniciosi, potendo dare occasione di ritornare sopra altri articoli già votati.

Quindi, come proposta di modificazione dell'articolo 100, la Commissione, non ostante il vivo desiderio di soddisfare le domande che le vengono dirette, non può assolutamente accettarla. Se si trattasse invece di veder modo per coordinare altro articolo colle proposte di cui si è fatto interprete l'onor. Senatore Cencelli, la Commissione di buon grado acconsentirebbe di prenderle in esame e di presentare intorno ad esse una deliberazione.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI. Io ringrazio l'onorevole Manfrin di queste sue dichiarazioni. Ho osservato io stesso che l'articolo era votato e che quindi vi era anzitutto una questione pregiudiziale; però io credo che non possa mancare all'accortezza della Commissione, se lo credesse realmente utile al buon andamento dell'amministrazione interna del Senato, l'occasione di trovare il posto dove questo concetto si possa infiltrare.

Io quindi mi affido ad essa. Osserverò poi, per abbondanza, che la contabilità interna non ha creduto di mandare direttamente questa sua proposta alla Commissione per la riforma del Regolamento, avendola esposta in una Relazione consegnata già alla Presidenza e si sperava che potesse arrivare per questo tramite alla Commissione medesima.

Comunque sia, io mi affido, ripeto, alla Commissione per la riforma al Regolamento.

Per mia parte ho adempiuto al dovere di esporre questo concetto al Senato perchè, come membro della Commissione di contabilità interna, e mancando il Senatore Finali, avrei potuto incorrere nel suo rimprovero se non avessi esposte queste idee dal momento che mi trovo presente a questa discussione.

Prego infine la onorevole Presidenza di compiacersi di rimettere alla Commissione questa Relazione dell'onorevole Senatore Finali a nome della Commissione di contabilità interna quando lo crederà opportuno.

PRESIDENTE. Io debbo dichiarare essere verissimo che la Commissione di contabilità, con molta diligenza ha presentato la sua Relazione da parecchi giorni, forse anche da qualche settimana; e questa Relazione fu anche stampata;

ma la Presidenza ha dovuto sospenderne la distribuzione per obbedire al Regolamento, il quale vuole che quella Relazione sia fatta in seduta segreta (art. 102, capoverso 2°). Quindi è troppo evidente che, se uno o più giorni prima dell'adunanza segreta la Relazione venisse distribuita, il segreto sarebbe impossibile, anzi sarebbe distrutto *ipso facto*.

Del resto, la Commissione ed il Senato hanno sentito le osservazioni e le istanze del Senatore Cencelli; e le terranno in quel conto che parrà meglio nella finale coordinazione di cui si è parlato altra volta.

Ora siamo all'art. 15. Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge :

#### Art. 15.

Ciascun Ufficio esamina nell'ordine stabilito dal Senato le proposte che gli sono mandate: la discussione non ha luogo se non 24 ore almeno dopo la distribuzione dei documenti a quella relativi, salvo che il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, abbia altrimenti ordinato.

Dopo questa discussione, che ha per oggetto principale la convenienza intrinseca e l'opportunità delle proposte, l'Ufficio, con le norme indicate dall'art. . . . nomina un Commissario per far parte dell'Ufficio Centrale.

La nomina così fatta in ciascun Ufficio è riferita in un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ufficio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 15.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Desidererei dall'onorevole Relatore qualche spiegazione sulla variante introdotta all'art. 15 perchè, non essendo indicato il numero dell'articolo al quale esso si riferisce, suppongo che ciò voglia significare che si debbano applicare alla nomina dei commissari per l'esame delle leggi, quelle norme che sono state stabilite onde abbreviare l'elezione dei Presidenti, Vice-presidenti e Segretari degli Uffici.

Ora, dubito assai che alla nomina del Commissario che deve esaminare una proposta di legge, possano applicarsi opportunamente gli

stessi criteri che valgono per la scelta dei Seggi, più che altro onorifici.

Noi sappiamo che, quando vi è una discussione alquanto importante intorno ad una legge, essa si riassume, direi quasi si appunta, in ciascun Ufficio nella designazione del Commissario.

Ne deriva, secondo me, che non conviene mutare un sistema che permette di maggiormente vagliare quella scelta. In molti casi una seconda votazione facilita le transazioni e serve a tutelare la minoranza.

Forse vi saranno motivi in favore della innovazione proposta dall'Ufficio Centrale che non sarò riuscito ad afferrare, ed è per ciò che sarei grato all'onorevole Relatore di fornire qualche spiegazione della assimilazione che si vuol fare tra l'elezione dei Seggi degli Uffici e quella dei Commissari per l'esame delle leggi.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. L'articolo cui si riferisce l'articolo 15 è il 13; e lo stampatore non ha messo il numero dell'articolo perchè non si poteva ancora sapere nell'ordine della discussione quali potessero essere ammessi e quali no; e quindi solo quando si procederà al lavoro di coordinamento sarà messo il numero dell'articolo.

Il concetto poi, che ha determinato la Commissione a togliere quell'inciso dal testo del vecchio Regolamento, il quale suonava: « *a maggioranza assoluta dei votanti* » fu, come si esprime la Relazione, non altro che il desiderio di risparmiare tempo al Senato in votazioni, che alla fine non hanno una grande importanza.

Questo provvedimento la Commissione lo ha adottato, anche perchè le due precedenti Commissioni lo avevano ammesso. Nè mancò tra i nostri Colleghi chi replicatamente raccomandasse alla Commissione di adottare la maggioranza relativa di voti, e non la maggioranza assoluta.

Prego anche l'onorevole Alfieri di volere considerare che non sempre avviene che negli Uffici vi sia un numeroso concorso, e che quindi la votazione per maggioranza relativa riesce più agevole e più spiccia, che non sia la votazione per maggioranza assoluta, la quale (come ben comprende l'onorevole Senatore Alfieri senza

che più mi dilunghi su questo argomento) porterebbe talvolta la necessità di una riconvocazione degli Uffici.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Che per la nomina dei Seggi negli Uffici si proponesse di emendare il nostro Regolamento, a me pare cosa buona; ma quando negli Uffici si esamina un progetto di legge, se si è in molti, io allora non vedo il perchè si abbia ad affrettare la votazione mercè l'innovazione in discorso. La presenza di molti Senatori negli Uffici significa che la legge in discussione è importante. Quindi è tanto più significativa la scelta dei Commissari, e giova, come già dissi, di permettere con un doppio giro di squittinio di coordinare i voti e di maturarli maggiormente.

In una prima votazione avviene sovente, quando l'Ufficio è numeroso, che parecchi voti si disperdano, i quali riprendono tutto il loro valore quando da quella prima prova si sono potuti, dirò così, orientare.

A ciò non vedo alcun inconveniente, poichè tutti sappiamo che il gran lavoro dello studio delle leggi si fa nelle Giunte, e tutto ciò che favorisce a comporre bene giova assai al buon esito dell'opera legislativa del Senato. Dunque la scelta di uno piuttosto che di un altro Senatore a Commissario in una Giunta può avere molta influenza.

Non vi è, dicevo, nessun male che la nomina del Commissario subisca, direi, un'operazione come di vaglio, come accade quando si rinnovano gli squittini intorno ai nomi di coloro che sono stati la prima volta proposti da un numero più o meno grande dei loro Colleghi.

Ora abbiamo un altro caso, che è quello a cui alludeva più particolarmente l'onorevole Relatore, cioè il caso, pur troppo frequente, che i presenti agli Uffici siano pochi. Ma, mio Dio, se si è in pochi, l'operazione dello squittinio è tanto breve che davvero sarà poca fatica il raddoppiarla.

Dunque, ecco l'alternativa: l'Ufficio è poco numeroso? A raccogliere cinque, sei, sette voti si fa presto. Accorrono molti Senatori negli Uffici? La legge è importante: conviene ponderare la scelta dei Commissari; lasciare il minor campo possibile al caso ed alle combinazioni fortuite od alla dispersione di voti inutili.

Da qualsiasi lato pertanto io consideri il punto sul quale disputiamo non vedo nessun vantaggio, e temo invece qualche danno nella innovazione proposta.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il principio di sostituire alla maggioranza assoluta dei voti la sola maggioranza relativa è già ammesso all'art. 13, e fu votato per l'elezione del Presidente, del Vice-presidente e del Segretario.

Nell'articolo in discussione si parla della nomina del Commissario che deve rappresentare l'Ufficio stesso, e una volta che il principio della semplice maggioranza è stato votato dal Senato nell'art. 13, si è creduto come norma regolare di seguire lo stesso principio per la nomina che si fa del Commissario.

L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Alfieri avrebbe avuto un valore maggiore se avesse avuto luogo allorchè si discuteva l'articolo 13; ma una volta che la massima è stabilita, che alla maggioranza assoluta viene sostituita la maggioranza relativa, non vi è ragione, per la nomina d'un Commissario dell'Ufficio Centrale, d'andare in altra sentenza, d'adottare un altro metodo di votazione.

Sa benissimo d'altronde l'onorevole Senatore Alfieri, che in queste nomine si ha una maggioranza non assoluta, quando avviene dispersione di voti; i primi voti si danno senz'altra preoccupazione se non quella di nominare la persona che rappresenta meglio le idee di coloro che danno il voto.

Nelle votazioni che seguono in appresso generalmente si va per transazioni ed eliminazioni, per cui alle volte s'abbandona il primo a cui si è dato il voto, per darlo ad un altro che non è il preferito. Non vedo dunque necessità d'alterare il metodo stabilito all'art. 13 per la nomina di un Commissario dell'Ufficio Centrale. Alla Commissione pare che questa necessità non vi sia, e tanto è vero che si rimette alle norme fissate all'art. 13.

Quanto alla perdita di tempo, convengo non esser questo un gravissimo inconveniente, ma dal momento che è adottato il sistema di sostituire la maggioranza relativa alla maggioranza assoluta, non parrebbe conveniente che a questo punto si ritorni un'altra volta alla maggioranza assoluta. Questi sono i motivi per

i quali si è adottato questo metodo uniforme nell'elezione del Presidente, dei Vice-presidenti ed anche del Commissario.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Mi duole di stancare la pazienza dei Colleghi, ma io assolutamente non posso arrendermi alle ragioni che si è compiuto di darmi l'onorevole Senatore Errante.

Mi pare che si sacrifichi al gusto dell'uniformità una sostanziale diversità di cose.

La nomina del Seggio dell'Ufficio è, direi, più che altro, una disposizione d'ordine.

Ma quando si viene alla nomina del Commissario per l'Ufficio Centrale che è l'organo più efficace e più operoso della nostra procedura legislativa, come si può negare che la faccenda non sia assai più grave?

Quando una legge è di molta importanza, quando si compone di molti articoli, i candidati incarnano, sintetizzano ciascuno un ordine di idee che sia stato svolto nella discussione.

Qual paragone si può mai fare tra questi candidati alla rappresentanza nell'Ufficio Centrale, colla parità poco meno che universale di tutti i Senatori di fronte al Seggio di ciascuno dei cinque Uffici?

Pare a me che la pratica quotidiana ci insegna che tutte le volte che vi è qualche discussione importante innanzi ad Uffici numerosi, si manifestano più correnti di idee.

Fra coteste correnti vi sono per lo più dei punti di avvicinamento e di accordo. Se in un primo squittinio prevalgono i due candidati che rappresentano le tendenze più opposte, ma nessuno ha la maggioranza assoluta, in una seconda votazione si può venire ad una scelta intermedia. Ciò fa prevalere lo spirito di transazione che indubbiamente è quello che si addice all'indole di un'Assemblea quale il Senato.

Questo apprezzamento sull'andamento abituale delle discussioni degli Uffici non sarà contraddetto da alcuno, e quindi io domando al nostro Ufficio Centrale di non voler trascurare queste considerazioni, che giovano allo studio preparatorio delle leggi sulle quali poi il Senato è chiamato a deliberare.

Di fronte a tali vantaggi che cosa vale quel supposto pregio di uniformità di sistema delle

elezioni che hanno carattere ben diverso l'una dall'altra per i loro effetti?

E poi, questa uniformità non è punto la norma nè costante, nè frequente del nostro Regolamento.

Questo dispone all'incontro ora in un modo, ora in un altro per nominare e costituire le nostre Commissioni. Com'è, ad esempio, che alcune di esse sono permanenti, altre temporanee, che talvolta affidiamo la nomina dei Commissari alla Presidenza, altra volta essi sono sorteggiati?

Per tutte queste considerazioni io mantengo la mia proposta, che è di non variare il sistema fin qui tenuto, nelle elezioni dei Commissari per l'esame delle leggi nei singoli Uffici.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Veramente l'onorevole Alfieri sa meglio di me come in simili votazioni quella che principalmente è importante è sempre la prima. La vera manifestazione, quella che fa conoscere il modo di pensare e di vedere, che dinota l'indirizzo della Commissione, avviene sempre nella prima votazione; nella seconda si possono più o meno raggruppare i voti, ma nulla di più.

La Commissione è stata obbligata di venire a questo sistema per le molte istanze fatte dai Colleghi, tanto in questa che nelle due precedenti Commissioni.

Ad ogni modo, se l'onorevole Senatore Alfieri insiste su questa sua proposta, se egli crede assolutamente necessaria nelle votazioni dei Commissari una maggioranza assoluta anziché una maggioranza relativa, non è poi una questione così grave per la quale la Commissione si debba ostinare a dire di no; ed in ogni caso la Commissione si rimette al volere del Senato.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Giacchè la Commissione non dissente, io pregherei l'onorevole Presidente di mettere ai voti la mia proposta, che, cioè, per l'art. 15 nulla si vari al Regolamento attuale.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Scusi, signor Presidente, la proposta del signor Senatore Alfieri sarebbe questa, che, cioè, non si variassero le norme del vecchio Regolamento, le quali stabiliscono che le votazioni per i Commissari

delle Commissioni sieno fatte a maggioranza assoluta e non a maggioranza relativa.

Senatore ALFIERI. Io intendo di dire che la modificazione della Commissione all'art. 15 non sia accettata.

PRESIDENTE. Siccome la Commissione ha proposto una modificazione al vigente articolo 15, la proposta del signor Senatore Alfieri diventa un emendamento: e quindi debbo porla ai voti in precedenza.

Chi intende di approvare la proposta del signor Senatore Alfieri, voglia sorgere.

(Non è approvata).

Pongo dunque ai voti l'art. 15 della Commissione.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 17.

Il Commissario del primo Ufficio, in difetto, quello del successivo, in ordine numerico, convoca l'Ufficio Centrale. Questo, tostochè sieno riuniti tre Commissari almeno, procede con le norme indicate all'art. ... alla nomina di un Presidente e di un Segretario. Ove alcuno degli Uffici non avesse ancora nominato il proprio Commissario, sarà data notizia al Presidente di esso della costituzione dell'Ufficio Centrale, e 24 ore dopo la detta notificazione, ove non trattisi di legge dichiarata d'urgenza, l'Ufficio Centrale discute la proposta per cui è stato eletto.

Esso nomina poi nel modo sovraespresso un Relatore incaricato di fare una Relazione con conclusioni motivate, la quale, approvata dall'Ufficio e firmata dal Relatore, vien notificata al Presidente del Senato e poscia stampata e distribuita a tutti i Senatori 48 ore almeno prima dell'apertura della discussione che deve aver luogo in Senato. Tuttavia, quando siavi stata dichiarazione d'urgenza, potrà il Senato abbreviare questo termine o anche ordinare che la relazione dell'Ufficio Centrale sia letta in pubblica adunanza, e procedere poi immediatamente alla discussione e quindi alla votazione della proposta, oppure rimandarla ad altro giorno determinato.

La qualità di Relatore non è incompatibile con quelle di Presidente o di Segretario dello Ufficio Centrale.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1883

## CAPO QUARTO.

## Delle Commissioni.

## Art. 19.

In principio d'ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti una Commissione permanente di finanze, una Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, una Commissione per le petizioni, una Commissione di contabilità interna ed una Commissione per la Biblioteca.

La Commissione di finanze si compone di quindici membri ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari e delle leggi di approvazione dei conti. Alla medesima Commissione viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta, e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle Finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente.

Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogniqualevolta il Senato giudichi conveniente tale aumento.

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori si compone di nove membri con le attribuzioni espresse al cap. ... art. ...

La Commissione di contabilità si compone di cinque membri; le sue attribuzioni sono determinate dall'articolo 102 del presente Regolamento.

La Commissione per la Biblioteca si compone di cinque membri, vale a dire dei due Questori che ad essa vi appartengono di diritto e di tre membri nominati dal Senato.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Essendosi a tutte le Commissioni indicate nell'art. 19 aggiunta anche quella delle petizioni, sarebbe bene che fosse indicato di quanti membri essa debba essere composta, come fu fatto per tutte le altre.

Io non ne faccio una questione; ma parmi però che, essendosi stabilito il numero per tutte le altre Commissioni, sarebbe conveniente che il medesimo fosse indicato anche per quella delle petizioni.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. La sola diversità che esiste nella modificazione introdotta dalla Commissione pel Regolamento si è che la Commissione delle petizioni, in luogo di essere eletta dagli Uffici, venga nominata in principio di ogni Sessione, e che sia permanente; ma nessuna altra variazione è stata fatta. Di cinque membri era prima e di cinque continua a comporsi.

Senatore CARACCILO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCILO DI BELLA. Il signor Senatore Chiesi desidera che ciò sia espresso nell'articolo e sta benissimo.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io desidero - e credo che sia un desiderio molto innocente - e propongo che, siccome venne indicato il numero dei membri che devono comporre le altre Commissioni, sia pure fissato il numero, che io propongo di cinque, onde dev'essere composta quella delle petizioni.

Del resto io mi rimetto al giudizio del Senato.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. La Commissione non ha indicato il numero, non lo ha messo per la semplice ragione che, a proposito di questa Commissione, non introdusse modificazione alcuna. Ma dal momento che l'onor. Senatore Chiesi desidera che questo numero sia accennato, la Commissione non ha alcuna difficoltà di aderire a questo suo desiderio.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Dal momento che questo articolo deve essere modificato, io chiamerei l'attenzione del Senato sopra un altro comma di cui non mi so spiegare la ragione, ed è questo:

« Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogniqualevolta il Senato giudichi conveniente tale aumento ».

Davvero che io non credeva che il Senato

avesse da attestare la propria facoltà di accrescere o di diminuire il numero dei componenti le sue Commissioni. O la disposizione di cui parlo non ha valore, oppure ne consegue che il Senato non potrebbe aumentare il numero dei membri di tutte le altre Commissioni per le quali non si riserva quella facoltà. Per esempio, nello stabilire ora di comporre la Commissione per le petizioni di cinque membri ci spogliamo noi della facoltà di portarla a un numero maggiore se lo crederemo opportuno in seguito? Sarebbe assurdo. Propongo adunque la radiazione del terzo comma dell'art. 19 così concepito: « Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogni qualvolta il Senato giudichi conveniente tale aumento ».

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Relatore ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Il comma, intorno al quale ha parlato l'on. Senatore Alfieri, non è opera della Commissione. Esisteva nel Regolamento antico, e siccome nessuna proposta fu inviata per modificazione, il medesimo venne lasciato tal quale. Ma ora che l'on. Senatore Alfieri propone che sia radiato, la Commissione, per quanto la può concernere, di buon grado vi consente.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Mi pare che sia consuetudine del Senato, di nominare per i progetti di legge di maggiore gravità un maggior numero di Commissari.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. È vero.

Senatore FINALI. Or bene, se vi è questa consuetudine, a me parrebbe conveniente di evitare il dubbio che, ciò che si acconsente in una parte, si vieti poi in altra. Conseguentemente, a me parrebbe opportuno sanzionare questa consuetudine con disposizione regolamentaria.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Siccome il Senato ha riserbato a sè, per disposizione del Regolamento, di nominare quante Commissioni crede, per quali argomenti vuole e di tanto numero quanto esso stima, non crederei che qui fosse da mettere alcuna aggiunta, tanto più che questa parte dell'articolo riguarda soltanto le Commissioni permanenti e non tratta delle Commissioni speciali per i singoli disegni di legge.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Mi pare che la Commissione proponga di mantenere la disposizione del Regolamento vigente la quale dice, che il Senato potrà aumentare quando crede il numero dei componenti le Commissioni permanenti.

Ora, siccome il Senato ha la consuetudine - anche fuori del caso delle Commissioni permanenti - in oggetto di singolare gravità di nominare due Commissari invece di uno, e siccome nell'art. 15 non si accenna a questo, poichè si dice che ogni Ufficio nominerà un Commissario, così parmi opportuno si riconosca nel Regolamento, a riguardo dei Commissari degli Uffici, che il numero potrà essere aumentato.

Tale disposizione potrebbe trovare luogo opportuno, se non vuolsi in questo articolo, nell'art. 15, il quale dice: « che per ogni legge ciascun Ufficio nominerà un Commissario ».

Vi si potrebbe aggiungere disposizione analoga a quella che si fa per le Commissioni permanenti.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Avviso che, se la Commissione accetta di sopprimere quel comma nello art. 19, sia eliminato il pericolo di cui s'impensierisce l'onorevole Senatore Finali. Quando si esclude qualunque vincolo che il Senato imporrebbe a se stesso col suo Regolamento per ciò che concerne le variazioni nel numero dei componenti di una Commissione, noi allora rientriamo nel diritto comune, e cioè che il Senato può sempre variare il detto numero.

Si farà dunque luogo, come pel passato, alla consuetudine che, ben ricordò l'onorevole Finali, ammise già parecchie volte la nomina di due Commissari invece di uno per parte di ciascun Ufficio. Era precisamente a tale libertà che io volevo provvedere colla cancellazione del noto comma dell'art. 19.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il Regolamento del Senato, come tutti i Regolamenti dei Corpi Supremi deliberanti, non rappresenta che le norme regolatrici che si debbono osservare fino a tanto che il Corpo legislativo non creda in qualche occasione di derogarvi. Ed è questa una ragione per cui dall'Ufficio Centrale si acconsente di

buon grado alla radiazione del comma dell'art. 19 in cui si dice: « Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogniqualvolta il Senato giudichi conveniente tale aumento ».

Togliendo questo comma, tutte le volte che il Senato crederà in circostanze determinate di nominare due Commissari invece di uno, lo potrà fare con una deliberazione *ad hoc*. Il Regolamento non può essere mai limite, nè freno, alla potestà legislativa o regolamentare del Senato. La Commissione accetta dunque che si cancelli il comma in quistione, intendendo che, anche senza tale determinata norma regolamentare, il Senato possa, ogni qualvolta lo crede opportuno, aumentare il numero dei membri della Commissione di finanza con una deliberazione speciale.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io credo che lasciare una cosa che non nuoce e che è anzi una indicazione utile, sia opportuno; tanto più quando a tale disposizione più volte devesi ricorrere. Io mi rammento, per esempio, che quando per un progetto di legge sull'istruzione superiore si giudicò conveniente che la Commissione venisse aumentata di numero, ci richiamammo a questa indicazione, la quale non è già vero che scemi la potestà del Senato.

Come ho detto, essa è un'indicazione utile in molti casi, e quindi io non la eliminerei per non togliere una facoltà, che il Senato ha in determinate circostanze. A che nuoce, se questo alinea viene conservato? A nulla. Dunque se a nulla nuoce, perchè toglierlo? Io perciò desidererei che la Commissione desistesse dal volere eliminare questo alinea.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. L'onorevole Senatore Alfieri ha proposto la cancellazione del penultimo comma dell'articolo 19. Mantenendosi questa proposta, la Commissione - poichè il comma in questione non era già sua opera, ma bensì dei redattori del vecchio Regolamento - ne accetterebbe la cancellazione, qualora il Senato la volesse.

Per contrario, l'onorevole Cannizzaro desidererebbe che esso fosse mantenuto tal quale è;

e d'altra parte l'onorevole Finali vorrebbe che, in luogo di detto comma, se ne sostituisse un altro, col quale si desse facoltà al Senato di nominare ad una Commissione più membri per ogni Ufficio, quando ciò sembrasse opportuno.

Senatore FINALI. Io diceva: se date questa facoltà per le Commissioni indicate all'art. 19, datela anche per l'Ufficio Centrale da nominarsi per l'esame dei singoli progetti di legge.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Ciò posto, il concetto dell'onorevole Senatore Alfieri è in opposizione con quello dell'onorevole Cannizzaro; e il concetto dell'onorevole Finali è come una terza proposizione tra le due, la quale però non troverebbe la sua sede in questo articolo, ma in quello riguardante gli Uffici, già votato.

Il modo di conciliare queste diverse proposizioni non è possibile, perchè l'una combatte l'altra.

Quanto a quella dell'onorevole Finali, si potrebbe vedere, ove egli ne facesse proposta formale, se vi fosse modo d'inserirla in qualche altra parte del Regolamento.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Quando il Senato volesse eliminare questo comma, a rispetto delle Commissioni permanenti, io non farei alcuna proposta per quanto riguarda gli Uffici Centrali; e non ne farei specialmente dopo le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Errante.

L'onorevole Senatore Errante a nome della Commissione ha detto: badate, un Regolamento fissa le norme comuni; ma ciò non toglie che il Senato, presentandosi l'occasione di fare altrimenti, non possa derogare al suo Regolamento.

Io mi impensierirei di una facoltà data rispetto alle Commissioni permanenti, e non ripetuta dove si parla di Uffici Centrali, perchè se ne potrebbe cavare un argomento contro l'aumento del numero dei Commissari negli Uffici Centrali. Ma, una volta che sia tolta siffatta disposizione anche rispetto alle Commissioni, io, dopo le dichiarazioni fatte, non insisto più.

Vede dunque l'onorevole Senatore Manfrin che è facilissimo mettersi d'accordo con me.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Benissimo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Purchè nel verbale resti chiara questa dichiarazione che la soppressione dell'affermazione di questa facoltà non toglie che il Senato possa in ogni caso usarne derogando in ciò al suo Regolamento, io non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pare ormai che tutti siano d'accordo nell'ammettere la cancellazione di questo comma, che dice: *Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogni qualvolta il Senato giudichi conveniente tale aumento, ecc.* Questo comma è dunque cancellato.

Ciò posto, è da mettere ai voti l'articolo 19, ferma la detta cancellazione.

Senatore VERGA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA C. Come il Senato ben sa, dalla Corte dei conti viene regolarmente trasmesso alla Presidenza l'elenco dei decreti stati registrati con riserva.

Nel nostro Regolamento non abbiamo alcuna Commissione la quale sia incaricata di esaminare detti decreti e di riferire sui medesimi.

Io quindi proporrei di aggiungere alle attribuzioni della Commissione di finanza anche questa, e cioè che l'esame dell'elenco dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti trasmessi alla Presidenza fosse deferito alla Commissione di finanza, per la stretta sua attinenza colla materia finanziaria.

Alla Camera credo vi sia una Commissione speciale incaricata di esaminare e riferire sui decreti registrati con riserva.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà d'accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Verga, tanto per il caso che egli credesse di proporre una Commissione speciale, come pure se preferisse di aggiungere alle attribuzioni della Commissione di finanza questa mansione. Comunque sia, occorrerà naturalmente di coordinare l'articolo in proposito.

Senatore PATERNOSTRO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO F. Mi pare che la proposta dell'onorevole collega Verga sia di no-

minare una Commissione speciale alla quale sia deferito l'esame...

*Varie voci.* No, no. Si deferirebbe alla Commissione di finanza.

Senatore PATERNOSTRO F. Sta bene: io pure non trovo difficoltà a che venga alla Commissione di finanza deferito l'esame dei decreti registrati con riserva, che la Corte dei conti manda al Senato per essere esaminati.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'articolo cogli emendamenti che furono proposti ed accettati dalla Commissione, per metterlo ai voti.

#### Art. 19.

In principio d'ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti una Commissione permanente di finanze, una Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, una Commissione per le petizioni, una Commissione di contabilità interna ed una Commissione per la Biblioteca.

La Commissione di finanze si compone di quindici membri; ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari e delle leggi di approvazione dei conti. Alla medesima Commissione viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta, dei decreti registrati alla Corte dei conti con riserva, e generalmente di tutte quelle leggi che hanno diretta relazione colle Finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente.

La Commissione per verifica dei titoli dei nuovi Senatori si compone di nove membri con le attribuzioni espresse al cap. ... art. ...

La Commissione di contabilità si compone di cinque membri; le sue attribuzioni sono determinate dall'articolo 102 del presente Regolamento.

La Commissione per la Biblioteca si compone di cinque membri, vale a dire dei due Questori che ad essa vi appartengono di diritto e di tre membri nominati dal Senato.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Osservo che fu fatta la proposta che si aggiunga il seguente comma:

« La Commissione delle petizioni si compone di cinque membri ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Anche di questa aggiunta si terrà conto nel coordinamento.

Pongo dunque ai voti l'articolo 19.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 20.

(Soppresso).

Art. 23.

Ogni Commissione, secondo le norme indicate dall'art. ... elegge nel proprio seno un Presidente ed un Segretario. Terminato l'esame che le è delegato, essa nomina per egual modo un Relatore. Quando la Commissione ha approvato la relazione da presentarsi in suo nome all'Assemblea, essa ne dà tosto avviso al Presidente del Senato. A questa relazione sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 17 per le relazioni degli Uffici Centrali.

(Approvato).

Art. 44.

Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvochè, trattandosi di un articolo di legge, d'un emendamento o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, ovvero per squittinio segreto.

Nel concorso delle due domande si dà la preferenza allo scrutinio segreto.

Si segue sempre quest'ultima forma nella votazione complessiva e finale d'ogni legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe passare al titolo undecimo...

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Poichè qui ricorre l'articolo 87, sul quale vorrei richiamare l'attenzione del Senato, debbo anzitutto ringraziare la Commissione della gentilezza con la quale accolse alcune delle mie proposte, e soprattutto dell'averle con la propria autorità avvalorate; sicchè solo

per questa ottennero di essere dal Senato approvate.

Però in quello scritto che io ebbi l'onore di trasmettere alla Commissione, e che conteneva le mie proposte, si toccava di un'altra particolare questione, per la quale io sollecitavo uno schiarimento. Di questa non è stata fatta parola nella Relazione.

La mia rimostranza o domanda di schiarimento si riferiva all'articolo 87, il quale nel Regolamento è così concepito:

« Il Senato determina il numero dei membri di che si debbono comporre le sue Deputazioni: questi vengono tratti a sorte; tuttavia il Presidente od uno dei Vice-presidenti ne fanno sempre parte, e parlano in loro nome.

« In caso d'impedimento dei medesimi la Deputazione si sceglierà nel suo seno un Presidente ».

Io domandava se non fosse stato il caso di chiarire bene se quando il Senato elegge ed invia le sue Deputazioni, a queste debba di necessità essere a capo tutto l'Ufficio di Presidenza, come già si pratica da qualche tempo.

A mio avviso, l'articolo 87 non solo non include questo concetto, ma, a parer mio, l'esclude; perchè dispone che le Deputazioni che invia il Senato abbiano sempre a capo il Presidente del Senato od uno dei Vice-presidenti, il quale anzi parla in loro nome; e nel caso che il Presidente od il Vice-presidente non potesse intervenire, le Deputazioni stesse hanno il dovere di scegliersi un Presidente nel loro seno per adempiere al mandato affidato loro dal Senato.

A me pareva che fosse opportuno di chiarire questo; poichè, qualora il Senato convenisse nel concetto che il Consiglio di Presidenza debba di diritto far parte di queste Deputazioni, sarebbe non solo molto opportuno, ma necessario scriverlo nel Regolamento; e si dovrebbe mutare sostanzialmente l'articolo 87.

Se invece il Senato vuol mantenere l'articolo 87, io credo che allora al solo Presidente od a un Vice-presidente è concesso di porsi a capo della Deputazione; la quale non deve comprendere che i membri all'uopo sorteggiati.

Non avendo trovato nella Relazione alcun cenno di questa mia osservazione, mentre per tutte le altre mie proposte mi fu tanto cortese, io pregherei l'onorevole Relatore a volermi dire

se questa mia particolare non trovò per avventura approvazione nel seno della Commissione; riservandomi in questo caso di replicare, per insistere sulla interpretazione dell'articolo 87, che io non credo potere essere diversa da quella che io ho accennato.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. La Commissione, come era suo dovere, e fu certo gradito dovere, tenne il debito conto di tutte le proposte fatte dall'onorevole Senatore Zini. Esse furono anzi in maggior parte approvate.

Fra queste proposte, è verissimo, ve n'era una che concerneva l'art. 87. Questa proposta diceva che, quando il Senato nomina delle Deputazioni, il Presidente od un Vice-presidente debbano accompagnarle senza annettervi altre persone.

La Commissione nel prendere in esame questa proposta ha trovato che l'art. 87 suona appunto così. Quindi fu ben lieta di poter soddisfare l'onorevole Senatore Zini senza menomamente mutare la dicitura dell'articolo, lasciandolo tale e quale, come corrispondente perfettamente al desiderio dell'onorevole proponente.

E difatti, l'art. 87 dice: « Il Senato determina il numero dei membri che devono comporre le sue Deputazioni e questi vengono tratti a sorte; tuttavia, il Presidente od uno dei Vice-presidenti ne fanno sempre parte e parlano in loro nome. In caso d'impedimento dei medesimi le Deputazioni si sceglieranno nel loro seno un Presidente, ecc. ».

Ed è appunto ciò che desiderava l'onorevole Zini, e la Commissione non potendo aggiungere ciò che già esisteva, considerò come soddisfatto il desiderio, del proponente e passò oltre senza altra osservazione.

Queste sono le spiegazioni che posso dare all'onorevole Senatore Zini, delle quali, credo, sarà soddisfatto.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Non posso che ringraziare di nuovo la Commissione della benevola accoglienza che fece alla mia, non proposta, direi, osservazione.

Se l'onorevole Relatore ben ricorda, io non proponeva nulla; soltanto io diceva sembrarmi fosse il caso di richiamare l'esatta osservanza di quell'art. 87, oppure di modificarlo. Perché

egli è chiaro che, rispetto a questa maniera di rappresentare il Senato, vi possono essere due ordini di idee; e si può eziandio sostenere benissimo la convenienza che le Deputazioni si compongano del Seggio presidenziale e dei Senatori sorteggiati quasi in arrotto!

Ma, di fronte alla disposizione letterale dell'art. 87, questa forma mi pare esclusa; e però le Deputazioni del Senato non possono essere composte che dei membri sorteggiati con a capo un Presidente o un Vice-presidente, e quando questi non potessero intervenire, col Presidente eletto dagli stessi membri sorteggiati. Se non che, se la cosa rimane intesa in questo modo, non ho più nulla da aggiungere.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io credo che, se le consuetudini non avessero variato da quello che avveniva all'epoca in cui fu emanato il nostro Regolamento, non si avrebbe occasione ora di esaminare il testo dell'articolo 87, e di vedere fino a quale punto esso possa ancora essere esattamente osservato.

Senza portare giudizio sull'uso frequente di nominare tali Deputazioni del Senato....

Senatore SARACCO (*Interrompendo*).... Troppo frequente.

Senatore ALFIERI.... Personalmente partecipo pienamente all'opinione manifestata dal Senatore Saracco.

Dico dunque che troppo spesso le Deputazioni del Senato sonosi dovute recare in diverse parti del Regno. Allora di necessità il Presidente ed il Vice-presidente dovevano essere accompagnati per lo meno da un Questore e da un Segretario. E così sarà certo in avvenire ogni volta che il Presidente va lungi dalla Capitale a capo di una Deputazione.

Ma non basta: a poco a poco si faceva strada la consuetudine di raddoppiare coteste rappresentanze del Senato, andandovi coll'intero Seggio anche una Deputazione sorteggiata. È facile l'immaginare la grave spesa e gli altri inconvenienti e fastidî che da questa esuberanza di rappresentanze sorgevano.

Però, essendosi in questi ultimi tempi presentato qualche caso di costituire tali Deputazioni, si fece ritorno in parte all'antico sistema.

Ultimamente il Senato volle accogliere una mia proposta per la quale, quando si recava

in Deputazione la Presidenza, non occorresse nominare una Deputazione speciale.

Quando si nomina o si sorteggia invece una Deputazione speciale, o interviene il Presidente ed il Vice-presidente, i quali naturalmente si intende che debbano essere accompagnati da un Segretario od un Questore; oppure la Deputazione stessa si sceglie nel proprio seno il suo Presidente, e ciò conformemente all'articolo 87. Dubiterei che si potesse convenientemente abbandonare questa pratica ultimamente adottata e ritornare ora alla mera osservanza dell'articolo 87, soprattutto per le rappresentanze che devono recarsi fuori della Capitale col Presidente del Senato a capo.

Crederei dunque opportuno che la Commissione volesse accettare di riprendere ad esame questo articolo e di presentarne nella prossima tornata una redazione la quale si confaccia allo stato di cose che ho ricordato e di cui è impossibile non tener conto.

Giacchè, qualunque sia il giudizio che si porta sull'invio frequente di queste Deputazioni, il modo con cui ora si procede richiede che sia emendato l'art. 87.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Mi pare che il nostro Relatore abbia detto egregiamente che l'art. 87, così come è concepito, dica a sufficienza per determinare quale sia l'ufficio delle Deputazioni. Indubbiamente, quando si nomina dal Senato una Deputazione, il Senato in questo caso è rappresentato dalla Deputazione stessa. L'Ufficio di Presidenza, come diceva anche l'onorevole Alfieri, rappresenta il Senato quando non vi è una Deputazione espressamente nominata a tal uopo.

L'art. 87 dice:

« Il Senato determina il numero dei membri di che si debbono comporre le sue Deputazioni: questi vengono tratti a sorte; tuttavia il Presidente od uno dei Vice-presidenti ne fanno sempre parte, e parlano in loro nome. In caso d'impedimento dei medesimi, la Deputazione si sceglierà nel suo seno un Presidente ».

E ciò basta. Quale ragione vi è di modificare questo articolo? Volete che si aggiunga che, oltre il Presidente o il Vice-presidente, possa

andare il Questore e il Segretario? Ciò non è necessario: primo, perchè non sono indispensabili, e in secondo luogo quello che dice l'articolo 87 è sufficiente per determinare il modo con cui si compone la Commissione e chi deve parlare in suo nome.

Noi non abbiamo toccato questo articolo perchè ci è parso che dicesse precisamente quanto è necessario, nè sappiamo che vi sia altra disposizione contraria ad esso.

Allo stato delle cose dunque non credo che la Commissione debba fare modificazioni all'articolo 87, perchè, ripeto, mi pare evidente che esso determini esattamente che le Deputazioni si compongono dei membri nominati dal Senato, più del Presidente o del Vice-presidente, i quali prendono la parola a nome dell'intera Deputazione.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. L'onorevole Senatore Alfieri è concorde colla Commissione che l'articolo così concepito corrisponde perfettamente con l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Zini. Infatti egli dice: in progresso di tempo sono invalse altre consuetudini che bisogna mantenere.

La Commissione non ha nulla in contrario intorno alle consuetudini che sono sorte dopo. Solo osserva che, se l'onorevole Senatore Alfieri desidera che l'art. 87 venga modificato, deve avere la bontà di mettere in iscritto la sua proposta ed inviarla alla Presidenza. Poi la Commissione la prenderà in esame. Non si può modificare un articolo senza avere una proposta scritta, senza sapere insomma in che consiste concretamente questa modificazione all'art. 87. Senza una proposta scritta, la Commissione non può che dichiarare senonchè l'art. 87 forma parte della legge che governa il Senato intorno a questa materia e che le osservazioni fatte dall'on. Senatore Zini concordano perfettamente con le disposizioni dell'art. 87 suddetto.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io non desidero affatto che si confermino le consuetudini, le subisco.

Nel prendere a recensione il nostro Regolamento, in certi punti potremo forse correggere consuetudini riconosciute meno opportune e tornare all'osservanza delle disposizioni altra volta sancite.

Qualche altra volta ci toccherà adattare il

Regolamento antico alle consuetudini invalse, per quanto lo stimiamo buono. Comunque la dignità del Senato non comporta che il Regolamento dica una cosa e si faccia in modo affatto diverso.

Ciò posto, se il Senato è persuaso, come io lo sono, che ormai non sia più così facile lo evitare l'invio delle sue rappresentanze in provincia, dovrà provvedere affinché le Deputazioni non siano tanto numerose, ma d'altra parte, quando esse abbiano a capo il Presidente od un Vice-presidente, questi dovrà essere accompagnato da qualcuno dei componenti il Seggio, Segretario o Questore.

E sarà pure questo il luogo di sancire in massima ciò che ultimamente si era fissato in casi particolari. Voglio dire che non deve mai essere duplicata la rappresentanza del Senato, e, quando essa è formata da una Deputazione sorteggiata, il Seggio non vi prende parte.

Il Relatore mi fa eccitamento di presentare io la formola di emendamento all'articolo 87.

Non conviene improvvisare articoli ed emendamenti. Tanto più dal momento che l'Ufficio Centrale non si oppone alla sostanza della mia proposta, sarà esso assai meglio in grado di proporre al Senato una redazione conforme al concetto nel quale mi sembra che si convenga ormai tutti.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. Naturalmente bisogna subire le conseguenze della discussione, e le necessità che essa porta seco. Quindi, anche se dovessimo attendere per qualche minuto che l'onorevole Senatore Alfieri formulasse la sua proposta di modificazione all'articolo 87, troverei che fosse conveniente per alcuni istanti di sospendere la discussione.

È indispensabile che egli formuli una proposta concreta, acciocchè si possa scorgere fino a qual punto egli concede che l'onorevolissimo Presidente sia nelle Commissioni accompagnato dagli egregi membri dell'Ufficio di Presidenza, ed in quali casi ciò debba avvenire. Poichè dal momento che egli fa un'eccezione all'articolo 87, bisogna specificare i casi e le eventualità che esso avrebbe a contemplare. Senza di che, l'articolo conterrebbe disposizioni incerte, inconcrete ed offrirebbe largo campo ad erronee interpretazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Alfieri intende di formulare una proposta?

Senatore ALFIERI. Io sono dispostissimo a deporre una proposta al banco della Presidenza, giacchè l'onorevole Relatore insiste perchè io lo faccia. Però preferirei che la Commissione accettasse di prendere in considerazione l'argomento e di proporre, se lo crederà opportuno, un'aggiunta all'articolo 87. Imperocchè, improvvisando, è troppo facile omettere qualche cosa, o introdurre una disposizione inutile. Sarei grato al Senato se volesse riservare la votazione su questo articolo, e procedere intanto alla discussione degli altri.

Senatore MANFRIN, *Relatore*. La Commissione non si oppone menomamente a differire la votazione di questo articolo.

Si potrà quindi, prima che la seduta venga sciolta, mettere in votazione la proposta che l'onorevole Senatore Alfieri vorrà formulare.

Senatore ALFIERI. La ringrazio. Sta bene.

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza, nella forma stabilita dalla prima parte dell'art. 58 del vigente Regolamento, la domanda che leggo:

« I sottoscritti domandano che sia fatta in seduta segreta la discussione di quella parte del Regolamento che riguarda le ammissioni di nuovi Senatori, le dimissioni e i congedi, ed il servizio interno; cioè la discussione del capo undecimo sino al fine.

« *Sottoscritti:*

« Ghiglieri, Errante, Durando,  
Caracciolo di Bella, Manfrin,  
Morini, Vallauri, Musolino,  
Ruschi, Assanti ».

Se nessuno chiede la parola, debbo porre a partito la domanda testè letta.

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo ai voti.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.  
(Approvato).

Orà adunque si devono sgombrare le tribune e chiudere le porte dell'Aula per procedere in Comitato segreto.

---

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1883

---

Devo però ricordare al Senato che, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 58 del vigente Regolamento, al Comitato segreto hanno diritto di intervenire i Ministri. Per conseguenza, prima di cominciare il Comitato è necessario mandare

ad avvertirli. A ciò provvedo immediatamente: e frattanto si sospende la seduta.

(La seduta è sospesa alle ore 4 35).

